
SENTENZA

Cassazione penale sez. V - 29/09/2025, n. 40409

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta da:

Dott. CATENA Rossella - Presidente
Dott. TUDINO Alessandrina - Consigliere
Dott. CAVALLONE Luciano - Consigliere
Dott. BRANCACCIO Matilde - Relatore
Dott. GIORDANO Rosaria - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Ou.Na. (anche (Omissis)) nata a A (RUSSIA) il
(Omissis) parte offesa nel procedimento
c/

Pa.Fr. (anche (Omissis)) nato a R il (Omissis)
avverso l'ordinanza del 28/04/2025 del GIUDICE DI PACE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NICOLA LETTIERI con cui
si chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. La parte civile Ou.Na. ha proposto ricorso avverso l'ordinanza resa in data 28/04/2025 dal Giudice di Pace di Roma, con cui è stata accolta l'eccezione proposta dal difensore dell'imputato Pa.Fr. volta ad escludere dal processo la stessa parte civile già costituita all'udienza del 09/09/2024, poiché il nuovo difensore di quest'ultima non aveva depositato anche un nuovo atto di costituzione di parte civile, unitamente alla procura speciale.

La ricorrente, persona offesa del reato di lesioni commesso dall'imputato e, al tempo stesso, imputata del reato di percosse nel medesimo processo, denuncia l'abnormità del provvedimento e la violazione degli artt. 76 e 100 cod. proc. pen. in relazione all'art. 178, comma 1, cod. proc. pen.

Secondo la difesa, non vi era bisogno di alcun nuovo atto di costituzione nel processo della parte civile, alla luce dell'assenza di una disposizione normativa in tal senso e della giurisprudenza di legittimità dominante, che postula il principio di immanenza della costituzione di parte civile, sicché il mutamento del difensore non produce effetti sulla costituzione già ammessa, e ritiene, parallelamente, l'impermeabilità della costituzione di parte civile agli eventi che riguardino la persona del danneggiato o, ancora una volta, la sua difesa tecnica (ad esempio, in caso di morte del danneggiato, con il subentro degli eredi senza bisogno di depositare un nuovo atto di costituzione; oppure in caso di raggiungimento della maggiore età, con subentro automatico del maggiorenne ai suoi genitori già costituiti parte civile per suo conto; oppure in caso di parte civile che rimanga, come già evidenziato, per qualsiasi motivo, priva di difensore, ipotesi in cui il nuovo difensore subentra munito di procura ad litem).

L'abnormità deriva dal contenuto talmente incongruo e singolare dell'atto da renderlo avulso dall'ordinamento processuale, tenuto conto, altresì, del fatto che la giurisprudenza di legittimità opta per l'inoppugnabilità dell'ordinanza di esclusione della parte civile, salvi proprio i casi di abnormità.

Il provvedimento impugnato confonde i concetti di procura speciale rilasciata ai fini dello ius postulandi per l'esercizio della difesa tecnica, ex art. 100 cod. proc. pen., e di procura speciale prevista ai fini della legitimatio ad processum ai sensi degli artt. 76 e 122 cod. proc. pen.

L'esclusione indebita della parte civile, inoltre, nega tutela effettiva alla vittima del reato nel processo penale.

2. Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, atteso che la designazione del nuovo difensore della parte civile non comporta la necessità della rinnovazione della costituzione in giudizio, ma unicamente l'obbligo del rilascio, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., di una nuova procura speciale al difensore successivamente nominato, e solo in mancanza di quest'ultima si determina la cessazione della partecipazione al giudizio della parte e l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale (Sez. 1, n. 28293 del 12/04/2023; Sez. 5, Sentenza n. 34305 del 07/10/2020).

Pertanto, il provvedimento del giudice, che nella specie riteneva necessario il deposito di un atto specifico al fine di proseguire l'azione civile, non appare inquadrabile nel vigente

sistema e si pone di impedimento allo sviluppo processuale dell'azione civile nell'ambito del processo penale pendente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto ha genericamente dedotto la categoria dell'abnormità, rispetto al provvedimento impugnato e in relazione al tema dell'esclusione della parte civile fondata su una violazione di legge.

2. La categoria dei provvedimenti abnormi, su cui è necessario fare chiarezza per risolvere la questione in esame, risponde all'esigenza di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi d'impugnazione e alla necessità di modulare il rimedio del ricorso per cassazione per rimuovere gli effetti di determinati provvedimenti, che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati nei tipici schemi normativi ovvero da essere incompatibili con le linee fondanti dell'intero sistema organico della legge processuale (cfr. Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213 - 02; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; nonché Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, Romano, Rv. 217760; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094).

Il numero di decisioni delle Sezioni Unite intervenute sul tema ne evidenzia la complessità e la difficoltà di individuare una linea interpretativa generale, valida per ciascuna delle fattispecie molteplici che, configurando errori procedurali, possono dare luogo ad impugnazioni per abnormità dell'atto giurisdizionale (così Sez. 5, n. 44343 del 21/5/2019, non mass.).

Si può affermare, tuttavia, con un consistente grado di affidabilità, che la categoria dell'abnormità dell'atto è stata individuata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite con riferimento alle ipotesi in cui si realizza uno sviamento della funzione giurisdizionale e l'adozione di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all'ordinamento, cui consegue una situazione di stallo processuale non emendabile (cfr. Sez. U, n. 25957 del 26/3/2009, Toni, Rv. 243590).

Lo sviamento della funzione giurisdizionale non va inteso quale vizio dell'atto che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., ma come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge.

L'abnormità può essere di tipo "strutturale", allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale (carenza di potere in astratto), ovvero può riguardare l'aspetto "funzionale", quando l'atto, pur non estraneo al sistema normativo, si espliciti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (carenza di potere in concreto).

In questi casi, dunque, la mancata previsione normativa dell'impugnabilità del provvedimento dipende dalla sua imprevedibile estraneità a qualsiasi categoria processuale ed il riconoscimento della ricorribilità per cassazione ha lo scopo specifico di superare una situazione di stallo altrimenti non rimediabile.

A tale riguardo, le Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 37502 del 2022, Scarlini, hanno chiarito che la mancata definizione dell'abnormità all'interno del codice di rito è correlata ad una precisa scelta del legislatore, desumibile anche dalla "Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale", in cui si dà atto della rinuncia a prevedere espressamente l'impugnazione dei provvedimenti abnormi, "attesa la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l'esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell'impugnabilità".

Si è, pertanto, affermato che la necessità di introdurre tale categoria si correla all'esigenza di assicurare la legalità di ogni sequenza procedimentale e di scongiurare il rischio di anomalie imprevedibilmente insorte e non riconducibili ad altra specie di patologia, tali nondimeno da alterare lo sviluppo del procedimento e da arrecare pregiudizio alle prerogative riconosciute alle parti: di qui l'ammissibilità in questi casi, in deroga al principio della tipicità dei mezzi di impugnazione, del ricorso per cassazione, al fine di eliminare quegli atti, ove il vizio non sia riconducibile alle categorie della nullità o dell'inutilizzabilità e non sia previsto altro mezzo di impugnazione.

In tale consolidato solco ermeneutico si è rimarcata, da parte delle Sezioni Unite, la necessità di un inquadramento rigoroso della categoria dell'abnormità, in ragione del suo carattere di eccezionalità, traducendosi in una deroga al principio di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione, e si è escluso che la nozione possa essere riferita a situazioni di mera illegittimità, pur considerate altrimenti non inquadrabili e non rimediabili.

In particolare, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, hanno ulteriormente specificato i termini della categoria dell'abnormità funzionale, chiarendo che la stessa non è autonoma da quella dell'abnormità strutturale, ma indica, piuttosto, le ipotesi in cui la carenza di potere consegue non all'assenza di una astratta previsione normativa, ma alla valutazione delle conseguenze sul piano processuale dell'emissione dell'atto abnorme.

Si è, infatti, affermato che, di fronte a un provvedimento che causa la stasi processuale, se non si è in grado di individuare le specifiche ragioni normative di un difetto di potere, occorre, comunque, verificare, prima di concludere per la sua abnormità, se il sistema accordi o meno altri rimedi per correggere o superare gli effetti dell'atto.

In altre parole, si richiede di verificare se le conseguenze che derivano da tale atto siano o meno irreparabili: se è possibile individuare rimedi alternativi, l'atto non può considerarsi affetto da abnormità funzionale, in quanto la previsione di siffatti rimedi significa che l'ordinamento, pur non regolando la modalità espressiva del potere il cui esercizio ha dato luogo alla stasi, non la disconosce, tanto da avere in sé gli strumenti per fronteggiarla.

L'abnormità funzionale sarà, dunque, ravvisabile solo nell'ipotesi in cui il sistema non consenta di individuare altre vie per porre rimedio all'esercizio di un potere, non regolato, neanche implicitamente.

3. La questione che pone il ricorso è se sia abnorme e, dunque, ricorribile per cassazione, il provvedimento, inoppugnabile per giurisprudenza consolidata, di esclusione della parte civile già costituita in una precedente udienza, disposto dal giudice in un'udienza successiva, sul presupposto che il nuovo difensore della stessa parte civile non aveva rinnovato tale costituzione mediante il meccanismo di procura speciale previsto dagli artt. 76 e 122 cod. proc. pen., ma si era limitato a depositare nuova procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., ai fini della difesa tecnica.

3.1. In proposito, occorre anzitutto ribadire il principio, già affermato dalla Quinta Sezione penale, secondo cui la designazione di un nuovo difensore e procuratore speciale della parte civile comporta, a pena di nullità della costituzione, l'obbligo di rilascio di nuova procura speciale al difensore successivamente nominato, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., ma non la necessità della rinnovazione della costituzione in giudizio (Sez. 5, n. 34305 del 07/10/2020, Florio, Rv. 279975 - 01).

La procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. conferisce al difensore il solo "jus postulandi" e, pertanto, si differenzia da quella prevista dagli artt. 76 e 122 cod. proc. pen., con cui si devolve al procuratore la capacità di disporre delle posizioni giuridico-soggettive in nome e per conto del rappresentato: la cd. legitimatio ad processum (Sez. 6, n. 14404 del 12/03/2019, Prudente, Rv. 275432).

Ed infatti, secondo l'art. 76 cod. proc. pen. - norma principale che regola l'ingresso nel processo penale della persona offesa mediante la costituzione in giudizio - l'azione civile è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, nominato ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen., mediante la costituzione di parte civile.

Tale costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo: si tratta di un'affermazione che rappresenta il caposaldo del cd. principio di immanenza della parte

civile costituita, da cui deriva la conseguenza che resta valido il rapporto processuale già creatosi a mezzo del precedente difensore, mentre il nuovo difensore deve comunque munirsi di un titolo di legittimazione a rappresentare la difesa tecnica del suo assistito nel processo.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il nuovo difensore nominato dalla parte civile già costituita non aveva l'obbligo di depositare un nuovo atto di costituzione con procura speciale conferitagli ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen. ma doveva soltanto preoccuparsi di munirsi di una procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. per esercitare la difesa tecnica.

Del resto, la costituzione di parte civile è collegata alle prime battute del processo, sottoposta non solo ad una serie di formalità (previste a pena di inammissibilità dall'art. 78 cod. proc. pen.), ma anche a dei precisi termini processuali, fissati a pena di decadenza dall'art. 79 cod. proc. pen., che, ovviamente, in caso si predicasse la necessità di rinnovazione della stessa ad ogni mutamento del difensore, non potrebbero essere rispettati.

Il che avrebbe l'effetto di ridurre, drasticamente e illogicamente, i diritti della parte civile a cui non sarebbe sostanzialmente consentito di mutare il proprio difensore o, in alternativa, se non si dovessero considerare applicabili, in caso di mutamento del difensore, i ricordati termini di decadenza, si costringerebbe la parte civile a rinnovare, senza concreta ragione, un atto identico a quello originario, non essendo, la parte stessa, in alcun modo mutata (così, condivisibilmente, argomenta la citata sentenza n. 34305 del 2020).

Deve, pertanto, riaffermarsi che la designazione di un nuovo difensore e procuratore speciale della parte civile non comporta la necessità della rinnovazione della costituzione in giudizio mediante conferimento di una nuova procura ex art. 122 cod. proc. pen., bensì comporta, a pena di nullità della costituzione, l'obbligo di rilascio di nuova procura speciale al difensore successivamente nominato, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen.

3.2. Una volta data soluzione al quesito presupposto, è necessario verificare l'abnormità o meno della statuizione del Giudice di pace con cui è stata erroneamente esclusa dal processo la parte civile già costituita, poiché solo il carattere abnorme del provvedimento può giustificare un intervento nomofilattico della Corte di cassazione, stante l'inoppugnabilità - di regola - delle ordinanze di esclusione della parte civile (ex multis, Sez. 4, n. 17697 del 09/04/2024, Gasparrini, Rv. 286364 - 01; Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Gervasi, rv. 271155).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo, al pari di quella di non ammissione della sua costituzione in giudizio, non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l'ipotesi in cui la stessa

sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall'intero ordinamento processuale (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 17697 del 09/04/2024, Oropallo, Rv. 286364; Sez. 6, n. 8942 del 17/01/2011, Mancini, Rv. 249727).

L'orientamento tiene conto di quanto affermato da Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, per cui l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile, mentre invece quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile, da parte dell'imputato, unitamente all'impugnazione della sentenza (Sez. 6, n. 2329 del 07/01/2015, C., Rv. 261860 - 01; Sez. 7, n. 10880 del 11/10/2012, dep. 2013, Restivo, Rv. 255150 - 01). Osservano le Sezioni Unite che il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal processo, perde la qualità di parte e non è più legittimato ad impugnare l'eventuale sentenza assolutoria dell'imputato, che non contiene alcuna statuizione decisoria che lo riguardi in connessione con il provvedimento dibattimentale di esclusione, poiché questo non ha carattere meramente ordinatorio, ma chiude definitivamente il rapporto processuale civile davanti al giudice penale esaurendone gli effetti.

In applicazione di tali principi, la casistica ha avuto modo di pronunciarsi, talvolta, nel senso della abnormità e, in altri più numerosi casi, escludendo la natura abnorme del provvedimento.

In particolare, si è ritenuta la non abnormità dell'ordinanza di esclusione della costituzione di parte civile fondata sulla mancanza di un rapporto di causalità diretta tra il danno ed i fatti di cui all'imputazione (Sez. 3, n. 4364 del 18/01/2012, Donnenighini, Rv. 251917) oppure sull'irregolarità dell'atto di costituzione in quanto privo della marca da bollo (Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Gervasi, Rv. 271155), oppure ancora sul precedente esercizio dell'azione nel processo civile (Sez. 6, n. 10079 del 09/01/2025, Troisi, Rv. 287709).

Una pronuncia - Sez. 5, n. 17169 del 16/01/2023, Bellusci, Rv. 284656 - muovendo dalle affermazioni di Sez. U, Pedicone, con il richiamo, ivi contenuto, alla sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 1975, esprime un principio generale di inammissibilità per non abnormità di qualsiasi provvedimento di esclusione della parte civile dal processo penale meramente illegittimo, in quanto privo di contenuto decisorio di merito e, dunque, privo di effetti pregiudizievoli per il danneggiato, che potrà esercitare l'azione risarcitoria in sede civile.

Un'altra decisione - Sez. 6, n. 10079 del 09/01/2025, Troisi, Rv. 287709 -01 - ha affermato, nella stessa linea ermeneutica da ultimo richiamata, che non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice, a cagione del precedente esercizio dell'azione nel processo civile, non ammette la costituzione di parte civile nel processo penale, in quanto il provvedimento, ancorché illegittimo, è assunto nell'esercizio di un potere attribuito e non determina una stasi processuale priva di rimedi per l'esercizio dell'azione risarcitoria, che può essere

mantenuta nella sede civile. In motivazione, la Corte ha precisato che la verifica dell'abnormità funzionale dell'atto deve essere condotta sul piano sistemico e non, invece, circoscritta ai suoi effetti diretti e immediati.

3.3. A proposito di tale opzione da ultimo richiamata, che predica la non abnormità dell'esclusione della parte civile dal processo penale alla luce di una visione di sistema, in cui assume rilievo la possibilità che l'azione risarcitoria possa essere comunque esercitata in sede civile, vanno formulate alcune osservazioni.

Secondo la citata sentenza della Sesta Sezione penale, n. 10079 del 2025, la verifica dell'abnormità funzionale dell'atto deve essere condotta sul piano sistemico e non, invece, circoscritta ai suoi effetti diretti e immediati, così come richiesto - si assume - anche, da ultimo, da Sez. U, El Kharti; sicché non vi sarebbe stasi irrisolvibile della situazione incisa dal provvedimento inoppugnabile, ancorché illegittimo, di esclusione della parte civile in difetto dei presupposti normativi, poiché a quest'ultima rimarrebbe aperta pur sempre la strada dell'azione nel processo civile.

Si tratta di un'affermazione - sostanzialmente in linea con Sez. 5, n. 17269 del 2023, cit., che la sentenza propone in contrapposizione alle conclusioni della decisione Sez. 4, n. 17697 del 2024, con cui si è ritenuto, invece, abnorme, perché causa di un irrisolvibile stallo, l'impossibilità, per la parte civile, di accedere al processo penale, in conseguenza di una dichiarazione di esclusione della stessa parte civile illegittima, in quanto fondata su contenuti extra-vaganti (rinvenuti nell'applicazione di una norma - l'art. 79 cod. proc. pen. riformato dal D.Lgs. n. 150 del 2022 - che il legislatore aveva esplicitamente dichiarato inapplicabile in forza di una disciplina transitoria appositamente dettata: l'art. 85-bis D.Lgs. cit.).

Ed infatti, seguendo le affermazioni della sentenza n. 17697 del 2024, in simili ipotesi ci si trova dinanzi a un caso di abnormità funzionale, in cui il potere esercitato dal giudice, non carente in astratto, lo è tuttavia in concreto, perché esercitato facendo applicazione di una legge che, in quel particolare processo, non poteva avere alcuno spazio operativo. Ciò ha comportato una stasi nella fase della costituzione delle parti e ha impedito la regolare instaurazione del contraddittorio perché, in carenza di ogni presupposto di legge, "è stata preclusa a persone potenzialmente danneggiate dai fatti che costituiscono oggetto del processo penale la possibilità di esercitare l'azione civile in quel processo".

La Sesta Sezione penale critica tale impostazione, con cui si potrebbe finire per determinare la conseguenza che, in ogni caso di esclusione illegittima della parte civile dal processo penale, debba sempre dichiararsi l'abnormità del provvedimento.

Tuttavia, ad applicare il criterio, anch'esso di ordine generale, declinato dalla sentenza Sez. 6, n. 10079 del 2025 (e sostanzialmente adottato anche da Sez. 5, n. 17629 del 2023

e, da ultimo, da Sez. 1, n. 34843 del 26/09/2025, F., Rv. 288669, in motivazione), si giungerebbe all'effetto opposto, vale a dire che, in presenza di una esclusione illegittima della parte civile dal processo penale non ci si troverebbe mai dinanzi ad una abnormità rilevabile in via "sistemica", poiché sarebbe pur sempre aperta la strada del giudizio civile.

Conseguenza questa certamente insoddisfacente, poiché finisce per negare in radice le stesse ragioni del diritto della parte civile a cercare il soddisfacimento delle proprie ragioni di tutela all'interno del processo penale.

La problematicità del ruolo riservato alla parte civile nel processo penale è alla base delle esigenze cui tentano di dare risposta i due orientamenti passati in esame, espressione ciascuno di sensibilità apprezzabili, di istanze di piena tutela o di aspirazioni di coerenza sistematica.

Entrambe le posizioni, tuttavia, leggono il tema in un'ottica di categorizzazione generale, giungendo a conclusioni divergenti, ognuna delle quali necessita di essere rimeditata alla luce delle indicazioni delle Sezioni Unite.

In verità, le Sezioni Unite sono state attente a non creare sbarramenti assoluti alla verifica dei casi concreti di abnormità funzionale, sia pur sussumibili in categorie ampie di situazioni analoghe (come accade per il tema dei provvedimenti inoppugnabili di esclusione illegittima della parte civile).

Ciò per rispondere pienamente alla ratio legislativa che, come si legge esplicitamente nella già richiamata "Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale", ha voluto rinunciare a prevedere espressamente l'impugnazione dei provvedimenti abnormi, proprio per la rilevante difficoltà di una loro possibile tipizzazione e la necessità di lasciare pienezza valutativa alla giurisprudenza nel rilevarne l'esistenza e fissarne le caratteristiche, per meglio corrispondere alle esigenze di tutela delle situazioni giuridiche di volta in volta emergenti come meritevoli di impugnazione.

E allora ciascuna fattispecie andrà risolta in concreto, facendo ricorso ai principi generali di abnormità strutturale e funzionale, enunciati, oramai, da una costellazione di sentenze delle Sezioni Unite, e tenendo conto che il diritto è anzitutto una scienza pratica, cui spetta il compito di dirimere situazioni, appunto, concrete.

In tale contesto, la parte civile, ricorrente avverso il provvedimento di esclusione illegittima, deve dedurre le ragioni che, di volta in volta, fanno sì che le aspettative di tutela riposte nel processo penale siano imprescindibili e fondino, dunque, quello stallo funzionale che ne impedisce il pieno dispiegarsi, anche in un contesto diverso, quale quello del futuro processo civile.

Deve, in conclusione, ribadirsi - seguendo l'orientamento consolidato in materia - che l'ordinanza di esclusione della parte civile, di regola non rientrante nel novero dei provvedimenti impugnabili, è suscettibile di ricorso per cassazione ove affetta da abnormità, perché caratterizzata da un contenuto di assoluta singolarità, tale da risultare "extra-vagante" rispetto al sistema processuale (per un caso recente di ritenuta abnormità cfr. anche Sez. 5, n. 24708 del 06/05/2025, Shehaj, Rv. 288354).

L'abnormità funzionale deve essere dedotta dalla parte civile destinataria del provvedimento illegittimo di modo che siano evidenziate le ragioni concrete che, nel caso di specie, rendono imprescindibile la tutela risarcitoria all'interno del processo penale e non può essere negata solo richiamando, sul piano sistemico e in via generale, la possibilità per la parte civile illegittimamente esclusa di esercitare l'azione risarcitoria in sede civile.

3.4. Per venire al caso di specie, l'ordinanza di esclusione della parte civile non è affetta da abnormità strutturale, poiché rientra nei poteri del giudice effettuare le verifiche preliminari in vista dell'apertura del dibattimento, ancorché sia stata erroneamente disposta l'esclusione in violazione di legge e in difformità da quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice (cfr. la richiamata Sez. 5, n. 34305 del 07/10/2020, Florio, Rv. 279975 - 01).

Quanto alla parallela verifica dell'abnormità funzionale, il ricorso è generico.

Infatti, anche in ragione dell'esistenza di un orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ritiene l'inconfigurabilità di una situazione di stallo irrimediabile nell'esclusione illegittima della parte civile dal processo penale, alla luce del fatto che, nel sistema, sarebbe pur sempre prevista la possibilità di proporre l'azione all'interno del processo civile, il ricorso avrebbe dovuto argomentare sulle ragioni per le quali la permanenza della parte civile ricorrente nel contesto del giudizio penale era indispensabile strumento di preferibile tutela.

Invece, nulla viene esposto al riguardo e il ricorso si limita a denunciare che quello impugnato è un provvedimento, "sia per ragioni di struttura che per ragioni di funzione", adottato in violazione del principio di legalità processuale penale e affetto da "anomalie genetiche e funzionali", che, però, vengono indicate negli stessi vizi di illegittimità del provvedimento, di per sé insufficienti a sostenerne l'abnormità funzionale. Un'insuperabile genericità intrinseca dell'atto di impugnazione, che impedisce il formarsi del rapporto processuale e fonda l'inammissibilità.

4. Il ricorso, pertanto, è inammissibile, sia perché basato su un'interpretazione erronea ma non dal contenuto talmente singolare da essere extra-vagante rispetto al sistema processuale, sia in quanto la ricorrente non ha dedotto la possibilità di stallo funzionale finalizzata a individuare la corrispondente declinazione di abnormità.

All'inammissibilità non segue la condanna alle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, alla luce della complessità delle questioni esaminate, che escludono profili di colpa della ricorrente alla luce della sentenza n. 186 del 2000 Corte cost.

4.1. Deve essere disposto, altresì, che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 29 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2025.